



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 151 del 30/09/2010**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 6 settembre 2010, n. 197**

Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 5,589 MW, e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Manduria località "Schiavone" (TA), ai sensi del comma 3 di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003. Società Manduria Energia S.r.l., con sede legale in Altamura Via Bari, 19.

Il giorno 6 settembre 2010, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale

partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

- per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto;

- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;

- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;

Rilevato che:

la Società Solleone S.r.l. ora Manduria Energia srl, con nota prot. n. 38/8610 del 30.07.2008, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, ha fatto richiesta di rilascio Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 5,589 MW nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Manduria, località "Schiavone" (TA);

il Servizio Industria - Industria Energetica con nota prot. n. AOO\_046 25/6/2009 - 0006918 comunicava di aver formalmente avviato di procedimento, agli Enti ritenuti competenti al rilascio dei pareri, nulla-osta o atti di assensi comunque denominati dalle leggi vigenti;

l'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 5,589 MW oggetto della presente Autorizzazione Unica non è soggetta alla legge regionale n. 11 del 12 aprile 2001, s.m.i. di verifica ambientale ai sensi dell'art. 10 della Legge Regione n. 25 del 3 agosto 2007;

con nota prot. n. 10754 del 08.10.2009 è stata convocata la riunione della conferenza di servizi per il giorno 17 novembre 2009;

Preso atto dei pareri espressi in conferenza di servizi e di seguito riportati:

3 Consorzio di bonifica Stornara e Tara, con nota prot. n. 4292 del 07.08.09 comunicava che l'impianto non ricade nel Comprensorio del Consorzio;

3 Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto -Taranto, nota del 18.08.2009 con nota prot. 35997 comunicava che non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico, della cabina di consegna e della complementare linea elettrica interrata MT 20 Kv

3 Comando Provinciale Vigili del Fuoco Taranto, con nota prot. n. 17243 del 26 ottobre 2010 comunicava che l'impianto di produzione di energia da fonte fotovoltaico, non rientra tra le attività soggetto ai controlli di Prevenzione incendi, in quanto non ricadente nelle tipologie di attività ricomprese nell'elenco allegato al Decreto del Ministero dell'Interno 16.2.1982 e quindi assoggettata all'ottenimento del Certificato di prevenzione incendi;

3 A.d.B. Puglia con nota prot. AOO\_PG 12/11/2209 - 0014014, comunicava che nel confronto con gli elaborati del P.A.I. vigente non risultano al momento sovrapposizioni fra gli interventi previsti con le aree sottoposte a tutela;

3 Comune di Manduria con modulo parere del 17.11.2009 esprimeva parere favorevole dal punto di vista urbanistico;

3 Regione Puglia - Servizio Agricoltura con nota prot. AOO\_030 27/8/2009 - 38546 comunicava che nessun parere deve essere espresso considerato che sui fondi interessati non insistono oliveti o altre colture arboree per le quali sia necessario emettere apposita autorizzazione all'abbattimento. Precisa che i proprietari dei fondi interessati dovranno comunicare l'eventuale eliminazione di impianti arborei, o di altro genere, per i quali hanno ricevuto sovvenzioni assumendo impegno al mantenimento per un periodo di tempo prefissato, in quanto potrebbe concretizzarsi la restituzione di tutto o parte di contributo ricevuto. Lo stesso discorso vale per coloro che percepiscono sovvenzioni correlate ad interventi agroalimentari (biologico, muretti a secco, ecc)

3 Comando Militare Esercito " Puglia " con nota prot. 18249 del 27.10.09, comunica che la zona interessata ai lavori non è stata oggetto di bonifica sistematica da ordigni residuati bellici e concede il nulla-osta di Forza Armata subordinatamente all'effettuazione, da parte della società interessata, degli interventi bonifica dell'area in questione;

3 Regione Puglia - Servizio Attività Estrattive, con nota prot. AOO\_154 - 27/10/2009 - 0006899 esprimeva, ai soli fini minerari, nulla osta di massima alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico. Nel caso di attraversamenti di zone soggette a tutela, la società dovrà inoltrare specifica richiesta di autorizzazione ai sensi del T.U. 1775/33, art. 120. Resta inteso che all'atto della costruzione dell'elettrodotto si terrà conto delle distanze, dell'elettrodotto da aree di cava in esercizio e/o dismesse, previste dal D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 sulle "norme di polizia delle miniere e delle cave;

3 Regione Puglia - Servizio LL.PP. con nota prot. n. AOO\_064 - 28/10/2009 - 0056393 comunicava che dall'esame del progetto si rilevava che le opere, sia in fase esecutiva che di esercizio, non determineranno significative interferenze con i parametri ambientali. Pertanto, nulla-osta alla realizzazione dell'impianto. Si fa rilevare che il comune per effetto della nuova classificazione sismica, recepita con D.G.R. n. 153/2004, è stato qualificato in "Zona 4" con l'obbligo della progettazione antisismica per le costruzioni private ricadenti in tale zona. Le opere strutturali costituenti l'impianto dovranno essere progettate ed eseguite nell'ambito delle procedure del T.U. 380/01 e della Nuove Norme Tecniche (D.M. 14.01.2008). Eventuali varianti in corso d'opera attinenti a lavori di scavo e di riprofilatura plano-altimetrica dovranno essere condotte senza alterare significativamente gli equilibri geomorfologici ed idrogeologici locali. Qualora vengano attivate le disposizioni urbanistiche di cui all'art. 12 della L.R. 25/2008, ai sensi dell'art. 89 del citato D.P.R. 380/01, è da ritenersi reso favorevolmente il prescritto "parere geomorfologico";

3 Aeronautica Militare-3 Comando regione Aerea - con nota prot. 53904 del 29.10.09, rilascia il nulla osta militare della A.M., per gli aspetti demaniali di competenza;

3 Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, con nota prot. n. 13923 del 12/11/2009, rilasciava nulla osta provvisorio alla costruzione ed all'esercizio dell'intero impianto, limitatamente a quelle parti che non interessano con attraversamenti e avvicinamenti le linee di telecomunicazioni statali, sociali e private. Il nulla osta è concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione rilasciato dalla Società;

Successivamente alla data della riunione della Conferenza di servizi, sono pervenuti i seguenti pareri, che si elencano nella presente determinazione, degli altri Enti che non si erano ancora espressi ed i pareri finali degli Enti a cui la Società ha fornito le integrazioni:

3 Comune di Manduria - con nota prot. n. 35735 del 24.12.2009 trasmetteva all'Assetto del territorio l'Autorizzazione Paesaggistica n. 27 del 24.12.2009;

3 Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente e la qualità urbana-Servizio Urbanistica-Ufficio attuazione PUTT- con nota prot. 4382 del 04.03.2010, rilevava l'assenza, sulle aree interessate dall'impianto di Ambiti Territoriali Distinti, salvo la presenza di una propagine boschiva, che l'ambisce a sud l'area in questione, della cui area annessa si è tenuto conto in progetto, distanziandolo opportunamente le stringhe dell'impianto. Per quanto attiene al controllo previsto al punto 7 dell'art. 5.01 della N.T.A. del P.U.T.T./P non rileva in merito all'autorizzazione paesaggistica n. 27/2009 rilasciata

dalla Amministrazione Comunale di Manduria, vizi di legittimità ne discrasie con gli obiettivi generali di salvaguardia e valorizzazione paesaggistica delle N.T.A. del P.U.T.T./P;

3 Regione Puglia - Area Politiche per lo sviluppo rurale - Servizio Foreste Sez. Taranto, con nota prot. 2025 Tec. 1/3 del 07.10.09, comunica la non competenza in quanto l'area in questione non è sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del RDL 3267/23;

3 Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni archeologici della Puglia - Taranto - con nota prot. n. 8151 del 24.05.2010 comunica che l'intervento interessa un territorio per il quale mancano specifiche informazioni bibliografiche e documentali - nella cartografia della Carta del Rischio Archeologico sono individuate due aree dove dovranno essere condotti accertamenti tecnici tramite scavo archeologico, che la società si è dichiarata disponibile a condurre con spese a proprio carico - per quanto attiene il cavidotto i lavori di scavo dovranno essere sottoposti al controllo continuo di archeologi in possesso di adeguati titoli formativi e professionali, ai quali sarà affidata, sotto il proprio coordinamento senza oneri a carico dell'Amministrazione;

3 Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia, prot. n. 3114 del 23.03.2010, rileva che l'area interessata dall'intervento non è assoggettata alle disposizioni in materia di beni culturali ai sensi del D.lgs. N. 42/2004

3 Regione Puglia - Azienda Sanitaria Locale TA- Dipartimento di Prevenzione- con nota prot. n. 2668 del 26.10.2009 richiamando la nota prot. n. 1874 del 24.07.2009, rilasciava parere favorevole sotto il profilo igienico - sanitario limitatamente alle opere in progetto;

3 ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile con nota prot. n. 9302 del 10.02.2010, comunica quanto segue:

- L'Enav con foglio AV/AOP/PSA/240476 del 25.01.2010 ha comunicato che le opere, data la collocazione e l'altezza, non costituiscono ostacolo alla navigazione aerea;
- L'opera in oggetto rispetta i vincoli previsti dal regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti di ENAC;
- L'A.M. C.I.G.A. per gli aspetti di competenza, ha comunicato per le vie brevi la non sussistenza di implicazioni;
- Non risultano pertanto implicazioni al riguardo;

Si rilascia, per quanto di competenza, il proprio Nulla Osta alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico.

3 La Provincia di Taranto regolarmente convocata in Conferenza di Servizi - risultava assente, senza rilasciare parere di propria competenza; con nota prot. AOO\_156 - 17.03.2010 - 4176 il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiale per lo Sviluppo sollecitava la Provincia di Taranto al rilascio del parere di competenza senza alcun riscontro;

3 Arpa Puglia - Dipartimento Provinciale di Taranto, con nota prot. n.29187 del 15.06.2010, comunica che esaminati gli atti e le successive integrazioni depositate dalla Società non si evidenziano criticità o carenze nel progetto;

Rilevato che:

il legale rappresentante della Società Manduria Energia S.r.l. ha dichiarato di avere la disponibilità delle aree, in virtù di contratti di diritto di superficie venticinquennale già sottoscritti;

per quanto innanzi esposto, rilevato che l'art. 14 ter c. 7 della L. 241/1990 dispone che "si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione", e alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella conferenza di servizi, con nota prot. n. 10911 del 12.07.2010 il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo ha comunicato agli Enti la chiusura della Conferenza.

Considerato che:

ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione

Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete e le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;

ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:

„ un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 5,589 MW, ubicato nel Comune di Manduria, località "Schiavone" - Ta;

e delle relative opere connesse proposte in progetto consistenti in:

„ una Cabina di Consegna connessa alla linea MT;

„ Connessione in entra - esce della linea MT "Cardinale" mediante costruzione di linea MT in cavo interrato AL 185 mm<sup>2</sup>.

in data 20 Luglio 2010 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia, la Società Manduria Energia S.r.l. ed il Comune di Manduria l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007;

l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 29 Luglio 2010 ha provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno al repertorio n. 11789 e della Convenzione al repertorio n. 11788;

come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 197 del 6 settembre 2010 agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento amministrativo;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 5.589 MW, come innanzi descritto, ubicato nel Comune di Manduria (TA), località "Schiavone".

**ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:**

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

**IL DIRIGENTE DI SERVIZIO**

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n.1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 716 del 31 maggio 2005;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n. 3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n. 29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n. 7/97;

## DETERMINA

### ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

### ART. 2)

ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società Manduria Energia S.r.l. con sede legale in Altamura (Ba) alla Via Bari n.19, Partita IVA 06853610720 dell'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la costruzione ed esercizio di:

„ un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 5,589 MW, ubicato nel Comune di Manduria, località "Schiavone" - Ta;

e delle relative opere connesse proposte in progetto consistenti in:

„ una Cabina di Consegna connessa alla linea MT;

„ Connessione in entra - esce della linea MT "Cardinale" mediante costruzione di linea MT in cavo interrato AL 185 mm<sup>2</sup>.

### ART. 3)

La presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 ter della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

### ART. 4)

La Società Manduria Energia S.r.l., e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire, nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti.

### ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

3 durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza;

3 durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

#### ART. 6)

Di dichiarare le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto autorizzato col presente decreto, di pubblica utilità, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387;

#### ART. 7)

La Società, e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione:

a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;

b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;

c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07;

d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

#### ART. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

#### ART. 9)

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

#### ART. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della

dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;

- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del campo fotovoltaico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo fotovoltaico;

- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;

- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;

- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;

- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia.(D.Lgs. n. 387/03, D.P.R n. 380/2001, D.lgs. n. 494/96, ecc.);

- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

ART. 11)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune di Manduria (TA).

ART. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 12 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio  
F.to Davide F. Pellegrino

---